

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **VEDOVATO**

Presentata il 16 gennaio 1965

Estensione ai Provveditori agli studi della legge 7 giugno 1951, n. 500

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge viene avanzata allo scopo di estendere anche ai provveditori agli studi i provvedimenti legislativi con i quali il limite di età per il collocamento a riposo di ufficio è stato elevato da 65 a 70 anni per i presidi, per gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e per i rettori dei convitti nazionali.

L'equiparazione che prima del 1951 esisteva, nella carriera e nelle disposizioni relative al collocamento a riposo *ope legis* per raggiunto limite massimo di età, tra i presidi delle scuole secondarie, i rettori dei convitti nazionali, gli ispettori centrali ed i provveditori agli studi, venne a cessare quando entrò in vigore l'articolo unico della legge speciale 7 giugno 1951, n. 500, con cui si stabiliva che il limite massimo di età, prima fissato per tutti al compimento del 65° anno, venisse portato, per i soli presidi, al 70°.

Nasceva così una disparità di trattamento che rendeva inevitabili successivi provvedimenti atti a ristabilire il rapporto di parità prima esistente. Ed infatti, con l'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il disposto della legge n. 500 del 1951 veniva esteso agli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione; e, successivamente, con una decisione del Consiglio di Stato (n. 708 del 24

aprile 1963), se ne riconosceva l'applicabilità ai rettori dei convitti nazionali.

La parità di trattamento in tal modo rinnovata tra presidi, ispettori centrali e rettori dei convitti deve ancora essere ristabilita nei confronti dei provveditori agli studi. Per questi ultimi è stata soltanto riconosciuta, con la legge 11 febbraio 1963, n. 83, l'applicabilità delle norme relative alla ricostruzione della carriera, disposte con l'articolo 2 della citata legge 13 marzo 1958, n. 165, in favore dei presidi, e, con l'articolo 15 della stessa legge, in favore degli ispettori centrali: atto limitato ma importante, in quanto implica il riconoscimento del diritto dei provveditori ad un trattamento equiparato a quello dei presidi e degli ispettori centrali.

L'estensione ai provveditori agli studi del disposto dell'articolo unico della legge 7 giugno 1951, n. 500, verrà a ristabilire, anche per quanto riguarda il limite di età agli effetti del collocamento a riposo, uguaglianza di trattamento con l'altro personale sopra citato. Tale estensione appare quindi come un provvedimento giusto e necessario, che non trova contrasto nella disciplina dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, in quanto si riferisce ad un gruppo di funzionari governato da apposite norme di legge con speciale ordinamento delle carriere (legge 21 giugno 1938,

n. 2163, e successive), in posizione, cioè, uguale a quella di altri dipendenti per i quali tale provvedimento è già stato adottato (ispettori centrali e rettori).

L'urgenza del provvedimento è anche data dalla necessità di togliere un ostacolo alla de-

siderata partecipazione dei presidi ai concorsi a posti di provveditore, partecipazione ora limitatissima per la perdita di diritti in precedenza acquisiti che implica la nomina a dirigente provinciale della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al Provveditori agli studi è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.